

LICEO CLASSICO "G. D'Annunzio"

Via Venezia ,41 – 65121 PESCARA

Codice Scuola **PEPC010009** – 085-4210351 - Segreteria C.F. 80005590684

e-mail : pepc010009@istruzione.it - sito web: www.liceoclassicope.edu.it

Delibera Consiglio d'Istituto del 16 dicembre 2019

REGOLAMENTO

PER

VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE

Riferimenti normativi

DM. n.44 del 01/02/2001

D.L.vo. 297 del 16/04/1994:

DM. 295/1999

C.M n. 291/1992

CM. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048;

Legge 1 luglio 1980 n. 312. Art. 61

ART. 1 Si precisa che, in merito ad ogni iniziativa inerente quanto oggetto del presente Regolamento, verranno seguite le seguenti definizioni:

- a) uscita didattica = visita effettuata all'esterno della scuola durante l'arco dell'orario scolastico giornaliero;
- b) visita guidata = visita effettuata all'esterno della scuola della durata di n° 1 giorno, oltre l'orario scolastico;
- c) viaggio d'istruzione = viaggio effettuato all'esterno della scuola della durata di più giorni;
- d) stage = viaggi studio, spesso inerenti lo studio delle lingue straniere, della durata di più giorni.

Con il termine VIAGGI si conviene di riferirsi indifferentemente a

tutte le tipologie di attività appena indicate.

ART. 2 La finalità dei viaggi suindicati è di integrazione alla normale attività didattica della scuola. Pertanto ciascuna tipologia di viaggio deve essere inserita nella programmazione dell'attività dell'Istituto, deliberata dal Consiglio di Classe ed approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

ART. 3 Il docente è libero di partecipare quale accompagnatore ai viaggi ed a tale fine può ricevere un compenso aggiuntivo da determinarsi, proprio per l'attività di programmazione del viaggio medesimo.

ART. 4

- a) Gli accompagnatori sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare la classe che effettua il viaggio, **e fra gli accompagnatori deve essere presente almeno un docente del consiglio di classe oppure un docente che, avendo fatto parte, negli anni precedenti, del consiglio di classe, conosce gli alunni della classe medesima.**
- b) Considerata la valenza didattica, formativa ed educativa dei viaggi di istruzione, è **obbligatorio** che gli accompagnatori siano docenti delle materie attinenti alle finalità del viaggio. Per i viaggi all'estero è opportuno che i docenti accompagnatori, o almeno uno di essi, possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare o almeno di una lingua veicolare, abitualmente utilizzata nello stesso.
- c) I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni (art. 2047-2048 c.c), curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.
- d) Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.

- e) Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di capogruppo/i, cui è affidata la verifica generale dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.).
- f) I capigruppo comunicano immediatamente all'Agenzia e al D.S. eventuali contestazioni circa il pullman, la sistemazione alberghiera, i pasti, in modo che l'Istituto possa intervenire tempestivamente per la risoluzione del problema e/o formalizzare i presupposti per avviare il contenzioso con l'Agenzia.
- g) Entro 5 giorni dallo svolgimento del viaggio i capigruppo presentano al Dirigente Scolastico una relazione sull'attuazione del viaggio.

ART. 5 Tali iniziative non devono determinare, per un eccessivo onere economico, motivo di disagio per le famiglie e di discriminazione per gli studenti. La partecipazione delle classi a tali iniziative deve possibilmente essere totale, ma **deve comunque essere almeno la metà più uno del totale degli alunni frequentanti le singole classi**, anche allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle lezioni.

Gli studenti che non partecipano a tali viaggi sono tenuti a frequentare le lezioni, anche se all'occorrenza saranno interessati da attività di studio e ricerca da svolgere in biblioteca, sotto la sorveglianza di personale scolastico.

ART. 6 Nel caso di viaggi che interessino più classi contemporaneamente e/o di viaggi finalizzati a specifiche attività della scuola (stage, concorsi, gare, premiazioni, manifestazioni, **attività in ambiente naturale**, ecc.) il vincolo indicato all'ART. 5 non è da considerarsi ostativo. Ugualmente dicasi nel caso di viaggi che coinvolgano più scuole, sempre che venga garantita ogni misura di tutela (accompagnamento e sorveglianza) per gli alunni partecipanti. In tal caso, il numero e la scelta dei docenti accompagnatori

sarà concordata con le altre scuole, in rapporto al numero di alunni partecipanti .

ART. 7 La durata dei viaggi d'istruzione non può superare n°1 settimana (max 6 giorni). Ciascuna classe nel complesso non può utilizzare più di DIECI giorni nell'anno scolastico per viaggi. Queste iniziative non possono assolutamente essere realizzate negli ultimi 30 giorni di lezione. Deve inoltre essere evitata la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione. I Viaggi d'Istruzione possono essere effettuati con mezzo idoneo di trasporto (bus, treno, aereo, nave).

ART. 8 Gli alunni partecipanti devono consegnare il consenso scritto dell'esercente la patria potestà familiare e l'importo richiesto dalla scuola, in mancanza dei quali non possono partecipare al viaggio. Ulteriore condizione per la partecipazione a viaggi è la copertura assicurativa obbligatoria Rc ed infortuni. Ugualmente dicasi per i docenti che per poter accompagnare gli alunni devono esser coperti da polizza assicurativa RC ed infortuni, ed a tal fine possono utilizzare l'assicurazione stipulata dalla scuola.

I docenti accompagnatori sono tenuti a segnalare tempestivamente alla scuola eventuali assenze di alunni al momento della partenza.

Per consentire un normale svolgimento delle lezioni il giorno successivo al viaggio, è obbligatorio il rientro le ore 23.

ART. 9 Il tempo dedicato allo svolgimento del viaggio d'istruzione è da intendersi per gli alunni partecipanti equiparato alla frequenza scolastica.

ART. 10 Di norma entro il mese di ottobre i Consigli di Classe devono presentare in Presidenza le proposte relative all'anno scolastico di riferimento, nelle quali devono specificare dettagliatamente:

- Le finalità e le motivazioni didattiche dell'iniziativa, le modalità con cui intendono preparare gli alunni per un miglior

conseguimento degli obiettivi prefissati, le modalità di verifica dell'attività svolta;

- L'itinerario (si consiglia di indicare con chiarezza sia il tragitto, sia i diversi luoghi che si intendono visitare);
- La data presumibile;
- Il mezzo di trasporto ritenuto più opportuno;
- La durata del viaggio;
- L'indicazione dei nominativi dei docenti accompagnatori, sulla base del rapporto docente-alunni pari a 1:15 e 1:2 sugli alunni disabili.
- L'indicazione **dei nominativi di un docente referente**;
- Il numero del verbale del Consiglio di Classe di riferimento.

Ulteriori elementi saranno richiesti successivamente al Coordinatore di classe.

ART. 11 Al fine di evitare disservizi scolastici, ogni docente può partecipare, di norma a viaggi per un massimo di 10 gg. per ogni anno scolastico.

Art. 12 Per i viaggi all'estero è richiesta la presenza di almeno n° 2 docenti accompagnatori **per ogni classe**, anche in caso di un piccolo gruppo (minimo n°15 alunni).

ART. 13 I Viaggi di istruzione si svolgeranno rispettando il seguente schema:

CLASSE	N° GIORNI
Classi del primo e secondo anno	Max 2/3 giorni in Italia
Classi del terzo e quarto anno	Max 3/6 giorni preferibilmente in Italia
Classi del quinto anno	Max 6/7 giorni all'estero
Classi EUROPEO	Scambi culturali o stage all'estero Max 6/7 giorni

ART. 14 Gli insegnanti, in materia di responsabilità, sono soggetti all'art. 2047 c.c. integrato dall'art. 61 della Legge n. 312/80; si ricorda inoltre

la circolare n. 291 del 4/10/1992.

ART. 15 E' consentita, in via eccezionale ed in situazioni motivate, a giudizio insindacabile del Consiglio d'Istituto, la partecipazione dei genitori degli alunni, purché compatibile con le esigenze organizzative e, naturalmente, senza aggravio di spesa per la scuola. E' richiesta in tal caso la dichiarazione di esonero da responsabilità per l'Istituzione Scolastica.

ART. 16 Di norma , il viaggio d'istruzione si svolge, per le classi dell'ultimo anno, nel periodo autunnale (ottobre/novembre), al fine di garantire nell'ultimo periodo dell'anno scolastico una preparazione distesa in vista dell'esame di stato ed evitare un eccessivo aumento del costo.

ART. 17 Al Consiglio d'Istituto si riserva di privilegiare i viaggi che, a pari valenza didattica, comportino il minor onere.

ART. 18 Sarà compito del Collegio dei docenti:

Nominare una Commissione con l'incarico di ricevere le proposte dai consigli di classe; controllarne la completezza; coordinare il piano annuale dei viaggi d'istruzione, visite, uscite nel rispetto del presente regolamento; di seguirne l'iter organizzativo.

ART. 19 Per l'effettuazione di visite guidate o uscite didattiche, entro l'orario di lezioni o della giornata, utilizzando i servizi pubblici (treno o pullman), è sufficiente la delibera del consiglio della classe interessata e/o l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. In tal caso è richiesta di norma l'adesione della totalità degli alunni.

ART. 20 Le gratuità vengono assegnate ai docenti accompagnatori. La scuola, nei limiti delle disponibilità finanziarie, provvede ad istituire un fondo

per venire incontro alle necessità degli alunni in difficoltà economiche. In caso di mancata erogazione delle gratuità e/o di costi a carico dei docenti accompagnatori e quindi a carico della scuola, tali importi verranno in proporzione calcolati sulle quota di ciascun alunno partecipante.

ART. 21 Viaggi possono essere annullati, su iniziativa del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di Istituto, per le numerose assenze degli studenti o per indisciplina della classe. **L'alunno che abbia riportato sanzioni disciplinari di una significativa rilevanza non partecipa al viaggio d'istruzione. La decisione al riguardo deve essere presa dal Consiglio di Classe, con doverosa motivazione.**

ART. 22 E' possibile far partecipare ai viaggi legati ai progetti europei Erasmus Plus soltanto gli alunni dal primo al quarto anno, con esclusione degli alunni dell'ultimo anno, sempre al fine di garantire al meglio la preparazione in vista dell'esame di stato.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa D'Amico Donatella)